

Avv. Guido Martinelli
Avv. Marilisa Rogolino

Bologna, li 07/01/2020

Circolare n. 1A/2020

Oggetto: **Novità 2020**

Legge di bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019 n. 160 in G.U. 30.12.2019)

Come purtroppo siamo stati da anni abituati ci troviamo di fronte ad una legge composta da un unico articolo e a 884 commi.

I primi di interesse per il mondo dello sport sono il 177, 178 e 179 laddove viene confermato, anche per il 2020, lo sport bonus ossia la disciplina che riconosce un credito di imposta del 65% per le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito di impresa e destinato interamente a interventi di manutenzione e restauro impianti sportivi pubblici e alla realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche. Il credito di imposta sarà utilizzabile in tre quote annuali di pari importo tramite compensazione. Il successivo comma 180 estende il fondo che era stato introdotto dal decreto legge 12.07.2018 n. 87, all'art. 13 comma quinto, originariamente previsto solo in favore delle "società sportive dilettantistiche", anche alle associazioni sportive e agli enti di promozione sportiva stabilendo che con successivo decreto saranno determinati i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse disponibili.

Il comma 181, al fine di promuovere il professionismo nello sport femminile, stabilisce che per gli anni 2020, 2021, 2022 non sia dovuto il versamento del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali a carico di atlete con contratto di lavoro professionistico ai sensi della legge n. 91/81 *"con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria antinfortunistica entro il limite massimo di 8.000 euro su base annua"*.

Il comma 182 trasferisce la gestione del fondo "sport e periferie" originariamente posto in capo alla società Sport e salute all'ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Anche in questo caso un successivo decreto ne stabilirà i criteri e le modalità di gestione delle risorse.

Il comma 720 incrementa la dotazione delle riserve destinate al cinque per mille.

I corrispettivi telematici

Con il primo gennaio del corrente anno è entrato in vigore l'obbligo della memorizzazione automatica dei corrispettivi e la loro successiva trasmissione telematica. Tale trasmissione sostituisce sia l'emissione dello scontrino o ricevuta fiscale sia l'annotazione sul registro dei corrispettivi ai fini iva.

L'obbligo è relativo esclusivamente per i compensi percepiti di natura commerciale che non siano documentati da fattura.

Non vi sono ricompresi i compensi assoggettati al regime di cui alla legge 398/91. Infatti, con il D.M. Economia e Finanze del 10.5.2019 sono state individuate specifiche fattispecie di esonero. Tra queste vi stanno proprio le operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi già previste dall'art.2 del D.P.R. 696/1996, che alla lettera hh) del comma 1 include proprio "le cessioni e le prestazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della disciplina di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, nonché dalle associazioni senza fini di lucro e dalle associazioni pro-loco, contemplate dall'articolo 9-bis della legge 6 febbraio 1992, n. 66;". Va infine precisato che l'art.3 del citato Decreto stabilisce che con nuovi decreti saranno individuate le relative date a partire dalle quali verranno meno i predetti esoneri (ad oggi nessun decreto successivo a quello del 10.5.2019 risulta emanato e pertanto le indicazioni in esso fornite conservano ad oggi piena validità).

Tuttavia, in relazione al nuovo obbligo occorre evidenziare che con l'art.12-quinquies del D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 (c.d. Decreto crescita), il legislatore introduce per i primi sei mesi di vigenza dell'obbligo (1.1 - 30.6.2020) una sorta di "periodo transitorio" nel quale le sanzioni previste dal comma 6 (sono quelle dettate dall'art.6 c.3 e art.12 c.2 del d.lgs. 471/1997 per le violazioni in tema di scontrino e ricevuta fiscale) non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (in luogo dei previsti 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione), fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Si tenga presente che il differimento riguarda la "trasmissione" e non la "memorizzazione" dei corrispettivi che invece dovrà rispettare il termine giornaliero normativamente previsto.

Con la circolare 15/E del 29.6.2019 l'Agenzia delle entrate, in relazione al citato periodo transitorio, ha precisato che:

- con Provvedimento direttoriale saranno individuate le modalità telematiche di trasmissione dei corrispettivi;
- detti soggetti potranno adempiere temporaneamente all'obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali (possibilità consentita fino al momento di attivazione del registratore telematico e, in ogni caso, non oltre la scadenza del semestre scadente come detto al 30.6.2020).

Cordiali saluti.

Avv. Guido Martinelli

